

## VERBALE DI ACCORDO PER IL CAMBIO APPALTO

Il giorno 5 novembre 2009, presso la sede di CNCP di Roma si sono incontrate le Soc. CNCP rappresentata dai Sig. Arnaldo de Santis, Stanislao Barone, Antonio Cardinali e Antonio Corngelo e la Soc. SERFER rappresentata dai Sig. Marco Tarantini e Mario Corteggiani

RFI rappresentata dai sig. Sabato Gargiulo e Ascanio Giombetti

E

Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali:

Filt/Cgil

Fit/Cisl

Ultrasporti/Uil

Ugl Trasporti

Fast Ferrovie

Salpas/OrSA

assistite dalle Segreterie Regionali.

Le parti come sopra costituite, si sono incontrate, così come da convocazione della società committente, nell'ambito delle procedure di cambio appalto concernenti l'appalto di servizi denominato da RFI Spa "lotti 1, 2 e 3" della Direzione Territoriale Produzione di Roma, così come previsto dall'art.2 dell'Accordo di Settore del 19/11/2005 e in applicazione dell'art.11 del CCNL Attività Ferroviarie.

Dopo ampia e approfondita discussione, le Parti che sottoscrivono il presente accordo convengono, quanto segue:

1. A tutti i lavoratori diretti e indiretti di cui agli allegati elenchi, interessati dal cambio appalto lotto 1, 2 e 3 della Direzione Territoriale Produzione di Roma -RFI, sarà applicato il CCNL AF 16/04/2003 così come previsto dall'accordo di confluenza del 19/11/2005 e il Protocollo D'INTESA CCNL MOBILITA', sottoscritto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 Aprile 2009.
2. I dipendenti delle Società cedenti, così come comunicati dalla SERFER, di cui agli allegati elenchi, transiteranno, a presentazione di una busta paga relativa all'assunzione antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, alle dipendenze delle Soc. affidatarie con passaggio diretto e con contratto di lavoro subordinato comunque mantenendo i trattamenti normativi, economici e retributivi in atto al momento del passaggio, comprese le anzianità di fattore maturate e maturande, mantenendo l'attuale sede lavorativa e senza alcuna riduzione di orario od evento sospensivo dovuti ad ammortizzatori sociali in corso.
3. Le Società cedenti liquideranno direttamente al personale che transiterà alle dipendenze delle Società subentranti il Trattamento di Fine Rapporto, nonché quanto maturato alla data dell'effettivo cambio appalto, a titolo di ratei di ferie, RoI, 13°-14° mensilità e tutto quant'altro maturato a titolo di retribuzione alle dipendenze delle Società cedenti e non diversamente corrisposto (v. successivo p. 6).
4. I lavoratori assenti, al momento del cambio appalto, per malattia, infortunio, maternità, aspettativa, transiteranno alle dipendenze delle Società subentranti allo scadere dell'evento sospensivo in atto. I dipendenti ricompresi nelle liste avviate ai sensi di quanto previsto dalla L.68/99, transiteranno alle dipendenze delle Società subentranti conservando il medesimo avviamento.
5. A tutti i lavoratori saranno mantenuti il profilo d'appartenenza ed il relativo inquadramento professionale oltre all'orario di lavoro individualmente contrattualmente previsto. Nelle sedi contrattualmente stabilite le parti potranno definire diverse modalità organizzative ed operative per la migliore esecuzione delle prestazioni lavorative.
6. In caso di mancato riconoscimento da parte delle Società cedenti a tutti i lavoratori interessati dell'UNA-TANTUM proporzionalmente alla presenza degli stessi lavoratori per il periodo intercorrente tra la data del 01/01/2008 e quella dell'effettivo cambio appalto e di quanto previsto e dovuto per effetto dello stesso Protocollo e degli Allegati e delle mensilità mancanti sino alla data dell'effettivo cambio appalto, RFI Spa provvederà a trattenere in misura equivalente alle mancante corrispondenze quanto dovuto alle suddette Società cedenti a fronte delle prestazioni rese e ancora non saldate alla data del cambio appalto. A tale riguardo, le parti convengono che a 60 giorni dalla data di effettiva conclusione delle procedure per il cambio appalto dovrà comunque essere garantita ai lavoratori interessati dal cambio appalto stesso l'erogazione dell'UNA-TANTUM nella misura sopra descritta, ove già non corrisposta.



- 7) In considerazione di quanto stabilito in materia di cambio di appalto dall'art. 2 dell'Accordo del 19/11/2005 e al fine di ricollocare con equilibrio tutto il personale addetto alle lavorazioni riconducibili al precedente lotto regionale, le parti convengono che i lavoratori che per errore non risultassero inseriti negli elenchi oggetto dei cambi appalto e che comunque siano in grado di dimostrare il proprio rapporto di lavoro con una delle Società cedenti per le attività oggetto del cambio di appalto saranno integrati negli organici .
- 8) In considerazione del fatto che il fondo di previdenza complementare del settore è il "Fondo Eurofer", le parti confermano la continuità della contribuzione al citato fondo per i lavoratori che vi hanno a suo tempo aderito e che vi aderiranno.
- 9) Le parti si riservano una verifica finale a livello sindacale una volta conclusi tutti i cambi di appalto riferiti al vecchio lotto al fine di accertare il pieno reimpegno di tutti i lavoratori interessati.

Per le Aziende

*[Handwritten signatures for the Companies]*

RFI

Per le OOSS

*[Handwritten signatures for the OOSS]*

